



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6171 del 2011, proposto dalla società I&T Servizi Srl in persona del legale rappresentante e dalla società Intersistemi Italia Spa, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandante del RTI I&T Servizi – Intersistemi Italia spa, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi, tutti, dall'avv. Sergio Coccia, presso il cui studio, in Roma, viale Trastevere, 78, è elettivamente domiciliato;

contro

Soc Sogin Spa Società Gestione Impianti Nucleari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Piccinni, presso il cui studio, in Roma, via G.G. Belli, 39, è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

Soc Cbt Cosmic Blue Team Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Colagrande, presso il cui studio, in Roma, viale Liegi, 35/B, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

- del provvedimento comunicato in data 27.06.2011 - iniziativa n. 32219 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della gara di appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Help Desk per la gestione delle postazioni di lavoro della Sogin - CIG 10262020AE, a favore della Società CBT - Cosmic Blue Team;
- del contratto di appalto, se stipulato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Sogin Spa Società Gestione Impianti Nucleari e di Soc Cbt Cosmic Blue Team Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO che con il ricorso in esame la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto ivi indicato;

CONSIDERATO che con il primo mezzo di gravame la ricorrente

lamentata violazione e falsa applicazione dell'art.49 del D.Lgs. n.163 del 2006 ed eccesso di potere per carenza istruttoria e carenza di motivazione, deducendo che illegittimamente la Commissione di gara ha consentito all'aggiudicataria (contro interessata) di "avvalersi" dei requisiti di capacità tecnica di altro soggetto anche ai fini di eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto (e dunque non solamente ai fini della partecipazione alla gara, ma anche ai fini della realizzazione concreta dell'appalto);

RITENUTO che la doglianza si appalesa infondata;

RITENUTO, infatti, al riguardo:

- che - come eccepito dalla resistente Amministrazione e dalla controinteressata - l'"avvalimento" è un istituto di carattere generale (di derivazione comunitaria) e che le "limitazioni" al ricorso allo stesso (originariamente previste dall'art.49 del D.Lgs. n.163 del 2006) *sono state ritenute in contrasto con le direttive comunitarie in materia di appalti*;
- che con sentenza n.1856 del 22.4.2008 il Consiglio di Stato (Sez. VI[^]) ha sottolineato che la Commissione delle CE si è già pronunciata sulla questione affermando (Cfr. nota n.2007/2309/C del 30.1.2008) che le limitazioni al diritto di avvalersi delle capacità di altro soggetto *sono in contrasto con le disposizioni delle ultime "direttive appalti"*;
- che con sentenza n.2344 del 18.4.2011, il Consiglio di Stato (III[^] Sezione) ha confermato tale orientamento;
- che la tesi secondo cui l'"avvalimento" esaurirebbe la sua funzione nella fase di ammissione alla gara (essendo finalizzato ad integrare i

requisiti di partecipazione) non trova riscontro in alcuna norma; e che nella fattispecie la questione è comunque *irrilevante* in quanto superata, in concreto, dalla circostanza che l'aggiudicataria si è impegnata, nel contratto di avvalimento, ad utilizzare le risorse delle quali si avvale, "per l'intera durata dell'appalto", il che è sufficiente a garantire il livello della prestazione;

RITENUTO

- che con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 86 ed 87 del D.Lgs n.163 del 2006 ed eccesso di potere per erronea applicazione delle tabelle ministeriali (del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) del gennaio 2011, deducendo che in sede di formulazione dell'offerta l'aggiudicataria ha indicato trattamenti salariali inferiori a quelli minimi garantiti;

- che anche tale doglianza è infondata in quanto in realtà l'aggiudicataria non ha applicato trattamenti salariali inferiori ai minimi, ma ha considerato che alcune prestazioni potevano (e possono) essere eseguite in tempi tecnici inferiori rispetto a quelli calcolati dalla ricorrente; il che ha finito con il determinare minori costi per prestazioni lavorative;

RITENUTO, pertanto, che in considerazione delle superiori osservazioni il ricorso sia da respingere; e che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)